

Codice A1103A

D.D. 10 giugno 2022, n. 327

Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 per carenza istruttoria (Fasc. 22 - PAR/2017).



ATTO DD 327/A1103A/2022

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 per carenza istruttoria (Fasc. 22 - PAR/2017).

Visti gli atti ricevuti con ns. prot. n. 39850 del 21/06/2018 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie a carico del signor **RICCI Francesco Maria**, nato a Torino il 10/11/1955 ed ivi residente in Via delle Pervinche 52/C, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 0344/GB del 20/09/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Usseaux (TO), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 40, c. 1 della L.R. n. 19/2009 relativo al divieto di sorvolo a quota inferiore ai 500 metri dal suolo di aree protette in violazione delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede e ritenute le stesse accoglibili ai fini di una archiviazione della posizione del sig.re Ricci non essendo emerso in modo certo, dalla documentazione agli atti, che lo stesso abbia sorvolato le aree protette riportate nel verbale, condizione questa necessaria per la concretizzazione dell'illecito allo stesso contestato;

accertato, in particolare, dopo un confronto con l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) che il divieto di sorvolo su parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica può essere disposto dall'Ente stesso "*su richiesta della competente Amministrazione*" e che la violazione del generico divieto previsto dalla norma regionale non è sanzionabile in assenza della pubblicazione sul sito internet dell'Enav nella sezione all'uopo dedicata (c.d. A.I.P.Italia);

preso atto che tra gli A.I.P. pubblicati ricadenti sul territorio della Regione Piemonte e dalla stessa

comunicati, non compaiono il Parco Naturale dell'Orsiera Rocciavrè ed il Parco Naturale del Gran Bosco citati nel verbale;

ritenuto che le circostanze di cui sopra integrino l'esimente espressamente prevista dall'art. 3, comma 2 della Legge 689/81 secondo il quale se la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa;

considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, si riscontra la carenza dei presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e

DISPONE

che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella